

COSMETIC[®] TECHNOLOGY

RIVISTA DI SCIENZE COSMETOLOGICHE

ISSN 1127-6312 Bimestrale. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI

CEC
EDITORE

1

GENNAIO-FEBBRAIO

**SKIN &
HAND CARE
COVID**



IVA agevolata per i detergenti per le mani

Quando si può?



di Cristina Bellomunno

Avvocato

cristina.bellomunno@legalitax.it



di Nicola Saraco

Avvocato

nicola.saraco@legalitax.it

Premessa

Di recente l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza di interpello, proposta da un'azienda del settore cosmetico, volta a chiarire la portata applicativa dell'art.124 del Decreto Rilancio¹, articolo relativo alla possibilità di applicare l'esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, l'aliquota IVA ridotta al 5% per l'anno 2021 alle cessioni di detergenti disinfettanti per mani, alla luce della Circolare dell'Agenzia delle Dogane n.12/2020. L'istante, così come l'Agenzia delle Entrate, ritiene che l'agevolazione spetta solo per la produzione di detergenti disinfettanti per mani che sono addizionati con sostanze destinate a eliminare batteri o virus.

Inquadramento normativo

Nell'ambito delle disposizioni legislative susseguites nel corso della scorsa primavera, sicuramente il Decreto Rilancio è intervenuto in modo puntuale per dare una svolta importante nella maggior parte dei settori economici, al fine di dare una spinta agli investimenti e ai consumi. All'interno del citato Decreto è stata inserita una norma, volta soprattutto a mitigare il peso dell'adattamento degli

operatori economici alla situazione emergenziale. Infatti, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Rilancio, è stato aggiunto il numero "1-ter.1." alla tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, il quale prevede l'applicazione dell'IVA agevolata al 5% per le cessioni di taluni prodotti destinati a contenere il virus COVID-19, ossia ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva, monitor multiparametrico (anche da trasporto), pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua, maschere per la ventilazione non invasiva, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, strumentazione per accesso vascolare, aspiratore elettrico, centrale di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografo portatile, elettrocardiografo, tomografo computerizzato, mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, termometri, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3% in litri, carrelli per emergenza, estrattori RNA, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche, provette sterili, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo e detergenti disinfettanti per mani. Pro-

¹Decreto Legge n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020

prio tale ultimo prodotto è stato oggetto di una richiesta di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il chiarimento è stato sollecitato da un'azienda del settore cosmetico, probabilmente indotta al dubbio in merito all'applicabilità o meno dell'esenzione IVA per i detergenti disinfettanti per mani a seguito del comportamento di alcuni operatori del settore.

Infine, il comma 2 del citato art.124 precisa che, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cessioni di beni sopra citati, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art.19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633.

La Circolare dell'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane, all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, è intervenuta con la Circolare n.12/2020 proprio per chiarire la portata applicativa dell'art.124 e il relativo collegamento con i cd. Codici TARIC². Inoltre l'Agenzia delle Dogane, attraverso la citata Circolare, ha avuto modo di chiarire che, considerata la finalità della norma e sul piano strettamente interpretativo, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla norma e, quindi, l'elencazione contenuta nell'art.124 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa.

Per quel che attiene i Codici TARIC, la

²La TARIC (Tariffa Doganale Comunitaria) e il relativo Codice sono uno strumento per calcolare i dazi doganali sulla merce importata, introdotto all'interno dell'Unione europea attraverso il Regolamento (CEE) n.2658/87

Circolare, con riferimento ai detergenti disinfettanti per mani, individua i seguenti codici "ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, nonché ex 380894" (la particella "ex" significa "una parte di").

Il dubbio applicativo e la Risposta a Interpello n.370/2020

La società che ha proposto istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate (pubblicato lo scorso 17 settembre) dichiara di essere un produttore di cosmetici e pare essere stata indotta in dubbio da alcuni comportamenti di "molte aziende del settore cosmetico" che sembrerebbe stiano prendendo spunto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n.12/2020 sopra citata per considerare i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti rientranti nella categoria dei "detergenti disinfettanti per mani". Ciò in quanto l'art.124 del Decreto Rilancio prevede, per le cessioni di saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti, l'esenzione IVA per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota IVA ridotta al 5% per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.

La società istante precisa che nella propria produzione utilizza il Codice TARIC 34013000, codice abitualmente impiegato per individuare la categoria dei saponi liquidi. L'istante evidenzia che sulla scorta del citato documento di prassi delle Dogane molti produttori di cosmetici stanno inviando specifiche dichiarazioni ai propri clienti in cui affermano che "tutti i saponi liquidi e solidi sarebbero esenti IVA ex art.124 del D.L. 19 maggio 2020 n.34". Ciò ha indotto, pare, il contribuente a richiedere uno specifico chiarimento all'Agenzia delle Entrate.

La posizione del contribuente sembra abbastanza chiara; infatti la soluzione

prospettata all'amministrazione finanziaria specifica che, a parere dell'istante, i saponi liquidi cosmetici e i gel igienizzanti cosmetici "non rientrano nella fattispecie prevista dall'art.124 del Decreto Rilancio". La società istante, infatti, sulla base di quanto chiarito in altre occasioni dall'Istituto Superiore di Sanità, ha indicato come "disinfettanti" solo quei prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, i quali non sono di libera vendita come i detergenti, ma soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale per la messa a disposizione sul mercato (Presidi Medico Chirurgici o PMC ex D.P.R. 392 del 6/10/1998). La società istante ritiene, pertanto, che soltanto i Presidi Medico Chirurgici (PMC) che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle definizioni indicate nell'art.1 del D.P.R. n.392/1998 possano rientrare nell'art.124 del Decreto Rilancio. La società conclude precisando che "l'efficacia disinfettante non è invece prevista per i prodotti cosmetici".

L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, dopo aver ripercorso le disposizioni normative riguardanti il caso in esame e dopo aver ricordato le finalità di tutela della salute pubblica, sottese all'introduzione dell'agevolazione in rassegna, si sofferma in modo specifico sul Codice TARIC 34013000, ossia il codice che la società istante dichiara di utilizzare nella produzione di cosmetici, ricordando che tale codice, in particolare, identifica "prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone". L'amministrazione conclude affermando che "nessuna proprietà disinfettante è dunque ivi richiamata".

Inoltre, nel testo della risposta all'istanza di interpello, l'amministrazione finanziaria osserva che, in base alla nota 2 al capitolo 34 della nomenclatura combinata appro-

vata con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, “ai sensi della voce 3401, il termine “sapori” si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.

Pertanto, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica cui la norma dell'art.124 del Decreto Rilancio è indirizzata, l'Agenzia delle Entrate ha concluso affermando che l'agevolazione in commento non può trovare applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo nei confronti di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.

Conclusioni

La disposizione normativa introdotta dall'art.124 del Decreto Rilancio è molto stringente, in quanto elenca, in maniera tassativa, i beni che possono essere ceduti applicando l'esenzione IVA (o l'aliquota IVA agevolata del 5% dal 1° gennaio 2021).

I detergenti per mani, utilizzati anche nel settore cosmetico, non sempre contengono disinfettanti addizionati e tale assenza determinerebbe l'impossibilità di rientrare nel perimetro applicativo dell'agevolazione in rassegna. Tuttavia, questo specifico caso trattato dall'Agenzia delle Entrate è solo indicativo ed è volto a chiarire, al contrario, che un detergente per mani che contiene disinfettanti utili a tutelare le esigenze prescritte dall'art.124 del Decreto (ossia il contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19) può scontare l'esenzione IVA (fino al 31 dicembre 2020) o l'aliquota IVA agevolata del 5% (dal 1° gennaio 2021).